



**PROVVEDIMENTO/A.I.A. N° DPC025/066**

**DEL 15/02/2021**

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: A.I.A.

OGGETTO: **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. –Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale n. 263/173 del 17/09/2015.**

**DITTA: Società Agricola Tre Laghi S.r.l. – Allevamento C.da Difesa, Civitaluparella (CH)**

**Sede impianto:** Contrada Difesa, Civitaluparella (CH)

**Attività svolta:** Allevamento suinicolo

**Codice IPPC** di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.: **6.6.c):** *“Allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe”.*

#### **IL DIRIGENTE**

(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

#### **VISTI:**

- la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- il Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la L.R. n. 31 del 01/10/2013, *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”*;
- la D.G.R. n. 461 del 03/05/2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento”* che fissa, nell'Allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13/08/2007, avente per oggetto: *“Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D.Lgs. 59/07: approvazione modulistica”*;
- la D.G.R. n. 233 del 26/03/2008, avente per oggetto: *“Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della*

*Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifica ed integrazione”;*

- la D.G.R. n. 1154 del 27/11/2008 recante “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”;*
- il D.M. 24/04/2008 inerente “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 2005”;*
- la D.G.R. n. 308 del 24/06/2009 recante “*DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art 9 del DM 24 aprile 2008”;*
- la D.G.R. n. 310 del 29/06/2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. n. 28/04 individuando il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 5 della L.R. n. 64/97 che stabilisce i compiti dell'ARTA;
- la L.R. n. 31 del 29/07/2010 recante “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;*
- la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 avente ad oggetto “*Approvazione di “Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. L), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;*
- le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante: “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;*
- la D.G.R. n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: “*Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n. 310 del 29/06/09”;*
- la D.G.R. n. 254 del 28/04/2016 avente ad oggetto: “*D.Lgs. 03/04/06, n. 152 e ss.mm.ii. - L.R. 19/12/07, n.45 e ss.mm.ii. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n.790 del 03/08/07 – DGR n.808 del 31/12/09 e DGR n.656 del 16/09/13”;*
- la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il D.M. n. 95 del 15/04/2019 che stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006;

**VISTA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 263/173 del 17/09/2015;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. RA/281194 del 28/09/2020 il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha provveduto a comunicare alla Ditta l'avvio del procedimento di rinnovo dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**ACQUISITA** in atti ai prott. nn. RA/461151 e RA/460923 del 29/12/2020 la documentazione trasmessa dalla Ditta ai fini del rinnovo dell'A.I.A. e, in particolare, la tabella di confronto con le BATc emanate a febbraio 2017 di cui al p.to B.5 dell'ETD;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 52/2021 con cui sono state emanate le "Disposizioni regionali per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT del settore degli allevamenti";

**RILEVATA** la necessità, nelle more del complessivo aggiornamento dell'Autorizzazione, di provvedere, entro il termine di cui al comma 3, lettera a) ed al comma 6 dell'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al rilascio di uno specifico Provvedimento recante l'esito della verifica dello stato di applicazione delle BATc ed il rispetto dei valori limite di emissione in conformità con i BAT-AELs;

**RITENUTO**, con nota prot. n. 29821 del 18/01/2021, nelle more di una successiva e più approfondita rivalutazione in sede di riesame complessivo dell'AIA, di sottoporre al giudizio di ARTA e del Servizio Regionale competente DPD023 – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità del Suolo, la seguente proposta prescrizioni ai fini della piena attuazione delle BATc:

- 1. Il Gestore deve garantire sempre la piena attuazione di tutte le BATc compatibili con la propria categoria di allevamento e deve dare evidenza nel report annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione alle BAT, con l'indicazione dei benefici ambientali conseguiti;*
- 2. Il Gestore deve annotare su apposito registro tutte le procedure di revisione degli impianti e le operazioni di verifica dell'efficienza delle varie apparecchiature;*
- 3. Il Gestore deve registrare e tenere a disposizione per i controlli l'evidenza delle verifiche effettuate sulle condotte e relative manutenzioni, delle verifiche effettuate sulla pressione degli abbeveratoi e dare evidenza dei risparmi idrici conseguiti nel Report annuale;*
- 4. In caso di criticità relative all'impatto acustico, il Gestore dovrà adottare un piano di riduzione delle emissioni sonore, con i necessari accorgimenti volti al contenimento dell'impatto acustico, in linea con le BAT 9 e 10;*
- 5. In caso di criticità relative alle emissioni di polveri, il Gestore dovrà dare attuazione anche alla BAT 11b/11c;*
- 6. In caso di criticità in riferimento alle emissioni di odori, il Gestore dovrà implementare ulteriori interventi inviando un piano per la riduzione delle emissioni odorigene in linea con le BAT 12 e 13 ed attuando tutte le azioni previste dallo stesso. Inoltre, il Gestore dovrà registrare su apposito registro ogni azione di monitoraggio e di mitigazione che effettua. In caso di esposti o altra criticità che emergessero in fase di controllo, l'Azienda dovrà ulteriormente implementare le BAT per la riduzione dell'impatto odorigeno, effettuando altresì monitoraggi presso i recettori.*
- 7. In caso di criticità nelle emissioni di ammoniaca il Gestore dovrà attuare anche la BAT 16 b) e/o 16 c);*
- 8. Il Gestore dovrà almeno annualmente controllare la tenuta della vasca di raccolta degli effluenti, registrandone gli esiti in apposito registro;*
- 9. Nel Report annuale, nella comunicazione ed eventualmente nel PUA il Gestore dovrà dare evidenza dell'applicazione delle BAT 20, 21 e 22;*
- 10. Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene conformi alla BAT 26 entro il 21 febbraio 2021, o in alternativa dovrà effettuare il monitoraggio periodico delle emissioni odorigene tramite la misura delle concentrazioni di ammoniaca già previste dalla BAT25, da utilizzarsi come parametro sentinella per quanto riguarda le problematiche di*

*impatto odorigeno. Al verificarsi di eventi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati oppure in caso di riportate criticità e/o lamenti da parte della popolazione, il Gestore è tenuto ad attivare il monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria secondo le modalità previste dalla BAT 26;*

- 11. Tutti i consumi (idrici, elettrici, materie prime, effluenti, ecc.) devono essere registrati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. Nel Report annuale dovranno essere riportati l'andamento dei consumi specifici;*
- 12. In caso di cessione a terzi degli effluenti zootecnici dovrà essere data evidenza della tracciabilità dell'utilizzazione agronomica ai sensi della D.G.R. n. 738/2016;*
- 13. Qualora la Ditta abbia terreni in conduzione oggetto di spandimento, il Gestore dovrà adempiere agli obblighi del Piano di utilizzazione agronomica (PUA);*
- 14. È fatto obbligo alla Ditta di adempiere agli obblighi di cui all'art. 4 del Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016, nei tempi e nelle modalità previste.*

**PRESO ATTO** del parere ARTA prot. n. 6612/2021, acquisito in atti al prot. n. 50984 del 11/02/2021, con cui l'organo tecnico di supporto ha suggerito le seguenti modifiche alla proposta di prescrizione di cui ai precedenti p.ti 5 e 6: “

- 5. In caso di criticità relative alle emissioni di polveri, il Gestore dovrà dare attuazione anche ad ulteriori BAT del punto 11a e alle BAT dei punti 11 b e, qualora non sufficienti, le BAT punto 11 c;*
- 6. Si ritiene che il Gestore debba elaborare un piano di gestione degli odori nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale e, in caso di criticità dovrà implementare interventi che dovranno essere già individuati nel piano stesso, per la riduzione delle emissioni odorigene in linea con le BAT 12 e 13. Inoltre, il Gestore dovrà registrare su apposito registro ogni azione di monitoraggio e di mitigazione che effettua inviando tale registro insieme al report annuale. Anche in caso di esposti o altra criticità che emergessero in fase di controllo, l'azienda dovrà implementare le BAT per la riduzione dell'impatto odorigeno, effettuando altresì monitoraggi presso i recettori”*

**RILEVATO** che l'Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità del Suolo ha espresso, con nota prot. n. 41345 del 04/02/2021, parere favorevole alla proposta avanzata dall'AC

**RITENUTO**, ai fini dell'approvazione, di apportare le modifiche suggerite da ARTA e dall'Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità del Suolo regionale, alle prescrizioni proposte con nota prot. n. 29821 del 18/01/2021;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

## **DETERMINA**

### **ART. 1**

di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 263/173 del 17/09/2015, rilasciata alla Ditta **Società Agricola Tre Laghi S.r.l.** (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Via Nazionale, 14, Altino (Chieti) e sede operativa in Contrada Difesa, Civitaluparella (CH), nella persona del Legale Rappresentante, per l'esercizio dell'impianto di allevamento suinicolo.

### **ART. 2**

di stabilire che il presente Provvedimento aggiorna l'Autorizzazione Integrata n. 263/173 del 17/09/2015 e ne costituisce parte integrante e sostanziale, a tal fine si intendono sostituite le seguenti parti:

- art. 10 recante “*Tabella riepilogativa di applicazione delle MTD (Migliori Tecniche Disponibili)*”: il quadro confronto tra le MTD e le tecnologie applicate è sostituito dalla tabella di

confronto con le BAT Conclusions emanate a febbraio 2017, trasmessa dalla Ditta con nota del 29/12/2020 (acquisita in atti con prot. n. RA/460923 del 29/12/2020) – **Allegato 1** al presente Provvedimento.

### **ART. 3**

di stabilire che all'art. 10 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 263/173 del 17/09/2015, così come modificato dall'art. 2 del presente atto, sono altresì aggiunte le seguenti prescrizioni atte a garantire la piena applicazione delle conclusioni sulle BAT, a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017:

- 1. Il Gestore deve garantire sempre la piena attuazione di tutte le BATc compatibili con la propria categoria di allevamento e deve dare evidenza nel report annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione alle BAT, con l'indicazione dei benefici ambientali conseguiti;*
- 2. Il Gestore deve annotare su apposito registro tutte le procedure di revisione degli impianti e le operazioni di verifica dell'efficienza delle varie apparecchiature;*
- 3. Il Gestore deve registrare e tenere a disposizione per i controlli l'evidenza delle verifiche effettuate sulle condotte e relative manutenzioni, delle verifiche effettuate sulla pressione degli abbeveratoi e dare evidenza dei risparmi idrici conseguiti nel Report annuale;*
- 4. In caso di criticità relative all'impatto acustico, il Gestore dovrà adottare un piano di riduzione delle emissioni sonore, con i necessari accorgimenti volti al contenimento dell'impatto acustico, in linea con le BAT 9 e 10;*
- 5. In caso di criticità relative alle emissioni di polveri, il Gestore dovrà dare attuazione anche ad ulteriori BAT del punto 11a e alle BAT dei punti 11 b e, qualora non sufficienti, le BAT punto 11 c;*
- 6. Il Gestore dovrà elaborare un piano di gestione degli odori nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale e, in caso di criticità dovrà implementare interventi che dovranno essere già individuati nel piano stesso, per la riduzione delle emissioni odorigene in linea con le BAT 12 e 13 . Inoltre, il Gestore dovrà registrare su apposito registro ogni azione di monitoraggio e di mitigazione che effettua inviando tale registro insieme al report annuale. Anche in caso di esposti o altra criticità che emergessero in fase di controllo, l'azienda dovrà implementare le BAT per la riduzione dell'impatto odorigeno, effettuando altresì monitoraggi presso i recettori;*
- 7. In caso di criticità nelle emissioni di ammoniaca il Gestore dovrà attuare anche la BAT 16 b) e/o 16 c);*
- 8. Il Gestore dovrà almeno annualmente controllare la tenuta della vasca di raccolta degli effluenti, registrandone gli esiti in apposito registro;*
- 9. Nel Report annuale, nella comunicazione ed eventualmente nel PUA il Gestore dovrà dare evidenza dell'applicazione delle BAT 20, 21 e 22;*
- 10. Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene conformi alla BAT 26 entro il 21 febbraio 2021, o in alternativa dovrà effettuare il monitoraggio periodico delle emissioni odorigene tramite la misura delle concentrazioni di ammoniaca già previste dalla BAT25, da utilizzarsi come parametro sentinella per quanto riguarda le problematiche di impatto odorigeno. Al verificarsi di eventi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati oppure in caso di riportate criticità e/o lamenti da parte della popolazione, il Gestore è tenuto ad attivare il monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria secondo le modalità previste dalla BAT 26;*
- 11. Tutti i consumi (idrici, elettrici, materie prime, effluenti, ecc.) devono essere registrati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. Nel Report annuale dovranno essere riportati l'andamento dei consumi specifici;*
- 12. In caso di cessione a terzi degli effluenti zootecnici dovrà essere data evidenza della tracciabilità dell'utilizzazione agronomica ai sensi della D.G.R. n. 738/2016;*
- 13. Qualora la Ditta abbia terreni in conduzione oggetto di spandimento, il Gestore dovrà adempiere agli obblighi del Piano di utilizzazione agronomica (PUA);*

14. È fatto obbligo alla Ditta di adempiere agli obblighi di cui all'art. 4 del Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016, nei tempi e nelle modalità previste.

#### **ART. 4**

Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'Autorizzazione n. 263/173 del 17/09/2015 non contemplati nel presente Provvedimento. Il Gestore è tenuto, inoltre, al rispetto degli ulteriori limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente Autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006.

#### **ART. 5**

Il presente Provvedimento viene trasmesso, ai sensi di legge, alla Società Agricola Tre Laghi S.r.l., con sede legale in Via Nazionale, 14, Altino (Chieti) e sede operativa in Contrada Difesa, Civitaluparella (CH).

#### **ART. 6**

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente Provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 "Politica Energetica e Risorse del Territorio" del Dipartimento Territorio – Ambiente, con sede in Pescara, Corso Vittorio Emanuele, 301, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, come da art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### **ART. 7**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

---

**L'ESTENSORE**  
**Ing. Claudio TONTODONATI**  
*(firmato elettronicamente)*

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**  
**Dott. Vincenzo COLONNA**  
*(firmato elettronicamente)*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Ing. Salvatore CORROPOLO**  
*(firmato digitalmente)*